

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)
Resoconto di venerdì 12 novembre 2010

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera a), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I finanziamenti disposti dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui alla delibera CIPE attuativa n. 35 del 27 maggio 2005, già prorogati per il biennio 2008-2009 dal comma 1149 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogati per il biennio 2010-2011. Al maggior onere complessivo determinato in euro 9,490 milioni si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

0. 1. 500. 16. Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli, Gaglione.

All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere il comma 7 di cui alla lettera b).

0. 1. 500. 180. Cesare Marini.

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 7, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) destinare prioritariamente le risorse alle regioni in relazione al fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali del servizio del trasporto ferroviario, così come previsto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

0. 1. 500. 186. Cesare Marini.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera b), comma 7, terzo periodo, premettere le parole:

Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

0. 1. 500. 272. Il Relatore

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: in deroga a quanto previsto con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto.

0. 1. 500. 20. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: Le regioni possono per comprovata necessità destinare parte delle risorse per le finalità del trasporto pubblico locale.

0. 1. 500. 218. Vannucci.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti: «1-*quinquies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di

fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali; strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta finora un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

1-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1-*quinquies*, lettera e), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

1-*septies*. La detrazione fiscale di cui al comma 1-*quinquies* è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e con le relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1-*quinquies*, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

1-*octies*. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1-*quinquies* a 1-*septies* si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

7-*ter*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 7-*bis*.

7-*quater*. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui ai commi da 1-*quinquies* a 1-*octies* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-*bis* spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai commi da 1-*quinqies* a 1-*octies* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-*bis* sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai commi da 1-*quinqies* a 1-*octies* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-*bis* sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

7-quinqies. Nel caso in cui gli interventi di cui ai commi da 1-*quinqies* a 1-*octies* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 3-*bis* siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. *7-sexies.* Ai commi 7-*bis*, 7-*quater* e 7-*quinqies* si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per il 2012, 300 milioni di euro per l'anno 2013, 825 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

0. 1. 500. 129. Tabacchi.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:

7-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, dall'anno 2011 si provvede alla sostituzione delle risorse dovute per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 adeguando le misure della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 marzo 2011, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 7-*quater*.

7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del comma 296, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi *7-ter* e *7-quater*, stimato in misura pari a 1.182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi *7-sexies* e *7-septies*.

7-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

7-septies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma *7-bis*, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

0. 1. 500. 232. Lovelli, Meta, Velo, Boccia, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Ceccuzzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità, non sono considerati i contributi erogati dai comuni alle scuole dell'infanzia non statali, riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, limitatamente alle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio e comunque entro il limite massimo complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 253. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla lettera d), comma 30, aggiungere il seguente periodo: Sono altresì abrogate le disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2011, n. 78, per i professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al presente comma è incrementata di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 128. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alle voci di tabella C dell'emendamento, aggiungere la seguente:

Alla tabella C, Missione (21) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma (21.2) Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985, capitoli 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2012:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

0. 1. 500. 145. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla lettera d), comma 30, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro con le seguenti: 1.100 milioni di euro, nonché di 800 milioni di euro;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: per la chiamata di professori di seconda fascia con le seguenti: per l'assunzione di 3.000 unità di personale e le parole le predette chiamate con le seguenti: le predette assunzioni;

c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine, per la copertura dei posti di professore, ordinario e associato, e di ricercatore a tempo indeterminato, all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono soppresse le parole: «della prima e della seconda sessione 2008», al comma 5 sono soppresse le parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2010» e all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 novembre 2008».

0. 1. 500. 125. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 25 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo delle organizzazioni dei produttori nel mezzogiorno, i versamenti compiuti dai soci al fondo di esercizio delle organizzazioni dei

produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, costituito nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.

0. 1. 500. 252. Laganà Fortugno.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente,

a) al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Conseguentemente, anche in ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800) e della proposta di Direttiva relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali approvata in prima lettura dal Parlamento europeo in data 20 ottobre 2010, i comuni possono, nei limiti di una spesa complessiva per l'intero comparto di 1.000 milioni di euro, escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'esercizio finanziario 2011, i pagamenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture di piccole e medie imprese per opere pubbliche eseguite, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da oltre due mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) sostituire il comma 66 con il seguente:

66. Al fine dell'attuazione del comma 65, il Ministro dell'interno individua, con proprio decreto, i comuni che, non avendo certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, sono autorizzati ad effettuare i pagamenti di cui al comma 65 e ad accedere al citato Fondo, stabilendo altresì modalità e criteri per il riparto.

0. 1. 500. 177. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

Conseguentemente, al comma 69, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto, è autorizzata la spesa di 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

0. 1. 500. 175. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012.

0. 1. 500. 182. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

1. All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni: dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2012 sono conferiti 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità derivanti dalla riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla presente legge.

0. 1. 500. 22. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni: d) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2012 sono conferiti 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché 100 milioni di euro rivenienti dalle disponibilità derivanti dal comma 12-ter.

12-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

0. 1. 500. 24. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire i commi da 13 a 17 con i seguenti:

13. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla comunicazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa a un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale, e della decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 14 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.

14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 13, sono individuate le frequenze da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere l'efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse ai servizi di telefonia mobile con l'utilizzo della banda 790-862 MHz. La base d'asta delle procedure di cui al presente

comma è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi membri dell'Unione europea. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma.

Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: da 13 a 17 con le seguenti: 13 e 14.

0. 1. 500. 99. Borghesi, Cambursano, Monai.

*All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, in modo tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.*

0. 1. 500. 101. Borghesi, Cambursano, Monai.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 14 con il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure a favore della ricerca afferenti a settori economici-strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro per la definizione della strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma precedente, nella misura di 140 milioni di euro, ovvero nella misura del 10 per cento degli introiti della gara stessa, diminuita della somma iscritta a copertura degli interventi di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici-strategici. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0. 1. 500. 127. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 14 con il seguente: Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro, per la definizione di strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma precedente, nella misura di 100 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro.

0. 1. 500. 124. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 18, dopo le parole: missioni di spesa di ciascun Ministero aggiungere le seguenti: con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero della salute.

0. 1. 500. 188. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono destinate alla reintegrazione delle risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» previste dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo di programmazione 2007-2013, in parte diversamente destinate da vari provvedimenti legislativi.

0. 1. 500. 219. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 18, sostituire le parole: al settore con le seguenti: al finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale.

0. 1. 500. 103. Monai, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «1.752 milioni di euro» con le seguenti: «1.848 milioni di euro»;

b) sostituire le parole «225 milioni» con le seguenti: «321 milioni di euro»;

c) sostituire le parole «49 milioni di euro» con le seguenti: «145 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. All'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «del 7 per cento nell'anno 2009, del 40 per cento nell'anno 2010 e del 27 per cento dall'anno 2011»;

b) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «per la parte eccedente il 7 per cento,»;

c) il comma 3 è soppresso.

0. 1. 500. 72. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 21, sostituire le parole: sono tenute a versare con le seguenti: possono versare.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 203. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

22-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

0. 1. 500. 26. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili.

0. 1. 500. 28. Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 56. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 23, dopo le parole: di specifiche analisi del rischio di evasione e *aggiungere le seguenti:* formulate sulla base dei risultati dell'applicazione del cosiddetto scudo fiscale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 500. 131. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sopprimere i commi 24 e 27.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 201. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

28-ter. Il decreto di cui al comma 28-bis stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.

28-quater. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che possono trasmetterle in via telematica con la firma digitale utilizzando forme di pagamento elettroniche.

28-quinquies. L'ufficio delle imposte può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

28-sexies. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi

indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

28-septies. L'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui ai commi da *28-bis* a *28-quaterdecies* a condizione che il reddito complessivo accettabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

28-octies. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio una documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

28-nonies. L'ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandone comunicazione al contribuente.

28-decies. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma *28-octies*, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.

28-undecies. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

28-duodecies. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo l'ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

28-terdecies. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centoottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.

28-quaterdecies. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da *28-bis* a *28-undecies* l'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta con le medesime procedure di cui citati commi da 1 a 10.

0. 1. 500. 111. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

28-ter. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro».

0. 1. 500. 216. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, che hanno colpito i territori nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria, è disposta, fino al 30 giugno 2011, per i soggetti residenti nelle zone individuate dalle ordinanze emanate, la sospensione dell'applicazione della disciplina degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Conseguentemente dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 228. Mariani, Baretta, Tullo.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, che hanno colpito i territori nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria, è disposto, fino al 30 giugno 2011, il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese che risiedono nei territori interessati individuati dalle ordinanze emanate mediante la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.

Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 227. Mariani, Baretta, Tullo.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta».

* **0. 1. 500. 29.** Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta».

* **0. 1. 500. 181.** Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 29, primo comma, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «decorsi sessanta giorni dalla notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi centocinquanta giorni dalla notifica».

**** 0. 1. 500. 30.** Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 29, primo comma, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «decorsi sessanta giorni dalla notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi centocinquanta giorni dalla notifica».

**** 0. 1. 500. 179.** Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».

0. 1. 500. 214. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

0. 1. 500. 215. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «importi superiori a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importi superiori a 10.000 euro».

0. 1. 500. 212. Fluvi.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 29, lettera b), sostituire le parole:
attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) *con le seguenti:* attraverso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).

0. 1. 500. 132. Tabacci.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 30 con i seguenti:
30. La dotazione del fondo per il finanziamento ordinario dell'università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

30-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 30-ter, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.

30-ter. Agli oneri di cui al comma 30-bis pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di

euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni di euro per l'anno 2014, 333 milioni di euro per l'anno 2015, 413 milioni di euro per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 30-*quater* a 30-*nonies*.

30-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

30-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

30-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

30-*septies*. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui al primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 30-*octies*. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 30-*octies* si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

30-*octies*. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 30-*septies*.

30-*nonies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

0. 1. 500. 59. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Leoluca Orlando.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, sostituire il secondo periodo con il seguente: È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere 2000 inquadramenti annui per il ruolo di professore associato e di 500 inquadramenti annui per il ruolo di professore ordinario.

Conseguentemente dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 155. Mazzarella.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 novembre 2008».

0. 1. 500. 130. Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Per l'anno 2011 è abrogata la disposizione di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

0. 1. 500. 126. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 30, è aggiunto infine il seguente periodo: Sono incrementate le risorse destinate alle Università non statali legalmente riconosciute ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243 per un importo pari a 40.000.000 di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente al comma 31, primo periodo, le parole: 100.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 60.000.000.

0. 1. 500. 77. Duilio.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis: È autorizzata l'assunzione di 2000 mila unità nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere, dall'anno 2011.

0. 1. 500. 202. Rosato, Bressa.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), sostituire il comma 31 con i seguenti:

31. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 700 milioni di euro per l'introduzione di un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca e innovazione delle imprese.

31-bis. L'agevolazione di cui al comma 31 stabilisce il riconoscimento di un credito d'imposta pari

al 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros, innalzato al 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

31-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 230. Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 31 con il seguente:

31. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità del comma 281 dell'articolo 1 della legge medesima. Ai fini di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 170. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500, lettera d), il comma 31 è sostituito dal seguente: Al fine di finanziare la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale del 40 per cento qualora i progetti di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e nella misura del 10 per cento negli altri casi. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta, nel limite di spesa complessivo.

Conseguentemente, al comma 47, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012.

0. 1. 500. 51. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), il comma 31 è sostituito dal seguente: Al fine di finanziare la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale del 40 per cento qualora i progetti di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e nella misura del 10 per cento negli altri casi. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta, nel limite di spesa complessivo.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012.

0. 1. 500. 54. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

0. 1. 500. 229. Ventura.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, sostituire le parole: "100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 172. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca *con le seguenti:* rapportata ai costi sostenuti per attività inerenti la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009 in materia di cooperazione strategica tra università e imprese.

0. 1. 500. 105. Mura, Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Zazzera.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, al terzo periodo, sopprimere le parole: suscettibili di agevolazione, *nonché sopprimere le parole:* i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni e *aggiungere infine le parole:* , secondo priorità indicate con deliberazione propria delle commissioni parlamentari competenti.

0. 1. 500. 174. Quartiani, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 31, aggiungere infine il seguente periodo: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 31-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

0. 1. 500. 109. Messina, Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 31, aggiungere infine il seguente periodo: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese come individuate dal comma 31-bis, è istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, la cui base imponibile è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. La suddetta imposta è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti da apposito provvedimento regolamentare. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente comma si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 31 inserire il seguente:

31-bis. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui al comma 31 accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo

economico per essere destinati a sostenere le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, che investono:

- 1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
- 2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0. 1. 500. 107. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 31 inserire i seguenti:

31-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in R&I delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.

31-ter. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:

10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros;

40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.

31-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

31-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 55. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in R&I delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.

31-ter. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:

10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros;

40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.

31-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50

milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

31-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

31-sexies. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera *a*) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»; alla lettera *b*) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»; alla lettera *c*) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»; alla lettera *d*) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»; alla lettera *e*) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

31-septies. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

31-octies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

31-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

31-decies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

0. 1. 500. 31. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Libè.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 32 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro;

b) sopprimere il comma 64.

0. 1. 500. 61. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 32, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 95 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 32 inserire il seguente:

32-bis. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 133. Vignali.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale è incrementato per gli anni 2011, 2012 e 2013, di 6 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Fondi da Ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 6.000;

CS: - 6.000;

2012:

CP: - 6.000;

CS: - 6.000;

2013:

CP: - 6.000;

CS: - 6.000.

0. 1. 500. 57. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:

32-bis. Al fine di sostenere l'istruzione scolastica i finanziamenti destinati all'assegnazione di borse di studio sono incrementati di 85 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 152. Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:

32-bis. Al fine di garantire la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 103 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 147. Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:

32-bis. La dotazione del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art 68, com. 4, lett. b, è incrementato di 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 149. Coscia, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente:

32-bis. Le somme iscritte in bilancio in applicazione dell'articolo 55, comma 5-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non impegnate entro il 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

0. 1. 500. 66. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 32 inserire il seguente

32-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, dopo le parole «ai sensi», sono inserite le seguenti: «dell'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e».

0. 1. 500. 67. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 33, le parole: è incrementata di 750 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: è incrementata di 260 milioni di euro.

Conseguentemente alla medesima lettera d), comma 55 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: 347,5 milioni di euro con le seguenti: 834 milioni di euro.*

b) *sopprimere le parole: limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.*

0. 1. 500. 191. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini.

All'emendamento 1.500, lettera d), comma 33 sostituire le parole: è incrementata di 750 milioni con le seguenti: è incrementata di 650 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 45 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 360 milioni.

0. 1. 500. 189. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, d'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 33, sostituire le parole: è incrementata di 750 milioni con le seguenti: è incrementata di 740 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis: «Per le finalità di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2011».

0. 1. 500. 195. Pedoto.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 33, sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 800 milioni.

0. 1. 500. 73. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, lettera d), sostituire il comma 34 con il seguente:

34. Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 33,5 milioni di euro per l'anno 2011. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

0. 1. 500. 199. Bressa, Amici.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 34, inserire i seguenti:

34-bis. Le disposizioni cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, concernenti le indennità operative, e le altre indennità, il trattamento economico di missione e di trasferimento, il premio per la disattivazione per artificieri, le licenze ordinaria e straordinarie, l'aspettativa, le terapie salva vita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale, il diritto allo studio e alla tutela legale, il buono pasto, l'indennità di bilinguismo, l'orario di lavoro, gli asili nido, la Commissione paritetica e le norme di garanzia, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai colonnelli e ai generali o gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è valutato in 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

34-ter. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, i servizi esterni, i congedi e le licenze ordinaria e straordinarie, l'aspettativa, le terapie salva vita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale, il diritto allo studio, la tutela assicurativa e legale, il buono pasto, l'indennità di bilinguismo, l'orario di lavoro, gli asili nido, le indennità di operatore subacqueo, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, e le altre indennità, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è valutato in 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare fino all'importo di 6 milioni di euro.

0. 1. 500. 64. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Per le esigenze connesse alla partecipazione alle missioni internazionali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a effettuare assunzioni di personale entro il limite di spesa pari a 9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 70. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. All'articolo 9, comma 35, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, le parole «l'articolo 52, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 52, comma 3 e l'articolo 13»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fino all'individuazione del citato contingente, le relative risorse, individuate annualmente, entro il 30 giugno, con provvedimenti del comandante generale dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del capo della polizia di Stato e del direttore del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono portate in incremento dello stanziamento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. In sede di prima applicazione i citati provvedimenti sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

0. 1. 500. 68. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 906, comma 1, dopo la parola «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari

al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

b) all'articolo 1097, comma 1, lettera b), dopo la parola «maggiore» sono inserite le seguenti: «, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri»;

c) all'articolo 1053, comma 3, dopo le parole «normali e speciali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

d) all'articolo 2248, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 1229:

1) al comma 1, la lettera q) è soppressa;

2) al comma 2, lettera c), la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;

f) all'articolo 1232, comma 1, la lettera a) è soppressa;

g) all'articolo 1234:

1) al comma 1, la lettera a) è soppressa;

2) al comma 2, lettera e), la cifra «12» è sostituita dalla seguente: «10»;

h) all'articolo 1236, comma 1, la lettera a) è soppressa.

34-ter. Le disposizioni di cui al comma 34-bis producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183.

0. 1. 500. 76. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2229, comma 6, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) all'articolo 2245, comma 1, le parole «dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016».

0. 1. 500. 74. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, sostituire le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 *con le seguenti:* è incrementata di euro 1.500 milioni per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «Per l'anno 2011 ai fini dell'attuazione nella misura del 35 per cento dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui all'articolo 19, al comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del predetto articolo 19 è destinata l'ulteriore somma di 300 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, anche in deroga per il medesimo anno 2011 al limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti ammessi a carico del predetto Fondo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 54.

0. 1. 500. 256. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «1.425 milioni di euro per l'anno 2011»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole «una quota delle risorse» con le seguenti: «una quota pari a 425 milioni di euro»;

c) al secondo periodo, sostituire le parole «può essere attribuita» con le seguenti: «è attribuita»;

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

0. 1. 500. 35. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 35, dopo le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 *aggiungere le seguenti:* , nonché delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 35-bis a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.

0. 1. 500. 121. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 35, dopo le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 *aggiungere le seguenti:* , nonché delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 35-bis a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.

35-ter. Gli ammortizzatori sociali finanziati per l'anno 2011, concessi anche in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere riconosciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel corso dell'anno 2010.

0. 1. 500. 123. Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, sostituire le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 *con le seguenti:* è incrementata di euro 1.800 milioni per l'anno 2011.

Conseguentemente: al comma 44, dopo le parole: 30 luglio 2010, n. 122, *aggiungere le seguenti:* le parole: nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, *sono sostituite dalle seguenti:* nei limiti del numero di 20.000 lavoratori beneficiari e;

Conseguentemente, sopprimere il comma 54;

0. 1. 500. 254. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 500. 34. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, secondo periodo, sopprimere le parole da: una quota delle risorse di cui al presente comma fino alla fine del comma.

0. 1. 500. 159. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole «di cui al presente comma» con le seguenti «di cui al citato Fondo sociale europeo»;

b) aggiungere infine le seguenti parole: «Per le esigenze di cui al precedente periodo si provvede, inoltre, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

*a) Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009;*

b) le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b) sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno».

0. 1. 500. 116. Cambursano, Borghesi, Monai.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 35, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al citato Fondo sociale europeo.

0. 1. 500. 114. Cambursano, Borghesi, Monai.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 35, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: è attribuita ad interventi, anche di carattere normativo, in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; un'ulteriore quota, previa intesa con.

0. 1. 500. 36. Delfino, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 36, sostituire le parole: con riferimento a settori produttivi o ad aree regionali, con le seguenti: con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

0. 1. 500. 118. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, lettera d), dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. I benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria sono estesi oltre il limite dei 240 giorni (360 se trattasi di lavoratori di età superiore ai 50 anni), attualmente previsti in virtù della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Inps, stipulata il 5 agosto 2009, a favore dei lavoratori della scuola inclusi negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 82 e n. 100 del 2009, e che si trovino ad aver superato il suddetto limite prima del conferimento di un incarico annuale per l'anno scolastico 2009-10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 54.

0. 1. 500. 196. Borghesi, Di Giuseppe, Zazzera.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.

0. 1. 500. 210. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004 è aggiunto il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio di cui al comma 1, spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi».

0. 1. 500. 206. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

0. 1. 500. 208. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla sommatoria dei due assegni originari riferiti alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

3-ter. Il vitalizio di cui al comma 3-bis è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita.. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio».

0. 1. 500. 213. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. L'articolo 11, della legge 3 agosto 2004 n. 206 è così modificato:

a) Al comma 1 dopo le parole «è instaurato ad istanza di parte» è soppresso il periodo «entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge»;

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: *1-bis.* La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.

0. 1. 500. 205. Rossa.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 39, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 500. 161. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali abbiano conseguito nell'anno 2010 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.

Conseguentemente, al comma 54, aggiungere infine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis). Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 167. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-bis. All'articolo 9, comma 28, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere le seguenti parole: «alla somministrazione di lavoro».

39-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

0. 1. 500. 38. Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), sostituire il comma 44 con il seguente:

44. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10.000 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: 5.000 lavoratori«.

Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.»

0. 1. 500. 165. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

44-bis. I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:

«12-bis. I lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici, privati e autonomi, al perfezionamento di 40 anni di contributi hanno diritto alla decorrenza della pensione dal mese successivo alla data della domanda.

12-ter. Il lavoratori e le lavoratrici che siano stati licenziati o abbiano perso il posto di lavoro per la chiusura dell'azienda ovvero per cause indipendenti dalla loro volontà, anche nel caso benefico di ammortizzatori sociali, o comunque siano senza lavoro almeno da due anni e siano autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali, hanno diritto ad accedere, a domanda, al trattamento pensionistico a partire dal mese successivo al compimento dei 60 anni, se donna, 65 anni, se uomo.».

44-ter. I commi da 12-quater a 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 164. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

«44-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi» devono ritenersi non riferite al personale del comparto sicurezza e difesa. Analogamente il comma 2 del medesimo articolo deve ritenersi non applicabile al personale del citato comparto.»

0. 1. 500. 65. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

«44-bis. All'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'espressione: 31 dicembre 2006», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 31 dicembre 2010.

0. 1. 500. 69. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

44-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi dal 12-septies al 12-undecies sono abrogati.

44-ter. Per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si applicano i medesimi requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

L'INPDAP è tenuto a liquidare la prestazione anche qualora il richiedente sia cessato dal servizio.

44-quater. I contributi versati in ogni gestione o cassa previdenziale possono essere utilizzati per costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione.

44-quinquies. La totalizzazione della contribuzione per un unico trattamento pensionistico calcolato

con il sistema contributivo è possibile per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.

Conseguentemente dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 162. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 45, sostituire le parole: Per l'anno 2011, con le seguenti: Per gli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente al comma 63, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni.

0. 1. 500. 87. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 45, sostituire le parole: 200 milioni di euro, con le seguenti: 300 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 63, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.

0. 1. 500. 88. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All'articolo 1415, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Ai decorati di medaglia d'oro al valor militare è concessa la carta di libera circolazione per l'intera rete ferroviaria nazionale. Al relativo onere, quantificato in 25.000 euro annui, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa».

0. 1. 500. 71. Pugliese, Fallica.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508, concessa ai sordi come definiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006 n. 95, è aumentata dell'importo di euro 40,00 per dodici mensilità.

45-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera *b)* le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera *c)* le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera *d)* le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera *e)* le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

0. 1. 500. 41. De Poli, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa, Occhiuto.

All'emendamento 1.500, lettera d), sopprimere il comma 46;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere i seguenti importi:

2011: + 363.000;

2012: + 335.000;

2013: + 362.000.

0. 1. 500. 150. Vannucci.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), sopprimere il comma 46;
 Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere i seguenti importi:

2011: + 363.000;

2012: + 335.000;

2013: + 362.000.

0. 1. 500. 151. Vannucci.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), sostituire il comma 46 con il seguente:

«46. La dotazione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementata di 363 milioni di euro per l'anno 2011 con la finalità di accelerare il completamento delle opere stradali incompiute».

0. 1. 500. 176. Vannucci.

All'emendamento 1.500, lettera d), al comma 46, sopprimere il secondo periodo:

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011."

0. 1. 500. 166. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire il comma 47 con il seguente:

47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Elenco 1

INTERVENTO	2011
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	300
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.	130
Proroga per l'anno 2011 delle detrazioni 55 per cento in materia di efficienza energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	270
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e	100

fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	
TOTALE . . .	800

0. 1. 500. 257. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire il comma 47 con il seguente:

47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Elenco 1

INTERVENTO	2011
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	300
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.	130
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3; proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388	270
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	100
TOTALE . .	800

0. 1. 500. 258. Cambursano, Borghesi.

Al subemendamento 1.500 del Governo, all'articolo 1, al comma 47, al primo periodo sostituire le parole: 800 con le seguenti: 1.200.

Conseguentemente al secondo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: e per quanto attiene a 400 milioni di euro tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010.

Conseguentemente dopo il comma 84 inserire il seguente:

84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui al comma 9 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 259. Mariani, Baretta, Fluvi, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbröllini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47 sopprimere il secondo, il quarto ed il quinto periodo, e di conseguenza alla voce dell'elenco 1 allegato Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille sostituire la parola: 100 con la parola: 150.

0. 1. 500. 260. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47, secondo periodo, dopo le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

0. 1. 500. 261. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 47, sostituire il quinto periodo con il seguente: Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

0. 1. 500. 262. Duilio.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47, quinto periodo, sostituire le parole: con le modalità di cui al terzo periodo con le seguenti: sulla base di un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

0. 1. 500. 263. Gioacchino Alfano, Toccafondi, Marinello, Franzoso, Fallica, Ceroni.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono incrementate di 245 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, elenco 1, sopprimere la prima voce.

0. 1. 500. 264. Rubinato, Baretta.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47 alla voce dell'elenco 1 allegato sopprimere la voce: sostegno alle scuole non statali... ed alla voce: proroga della liquidazione della quota del 5 per mille... sostituire la parola: 100 con: 345.

0. 1. 500. 265. Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 47, elenco 1, seconda voce, sostituire la cifra: 100 con la cifra: 500.

Conseguentemente, dopo il comma 84 aggiungere il seguente:

84-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato

appartenente all'Unione europea.

0. 1. 500. 266.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, dopo la terza voce, aggiungere la seguente: Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, con il seguente importo: 25.

Conseguentemente:

a) *al medesimo elenco, ultima voce, sostituire l'importo: 375, con il seguente: 350;*

b) *dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:*

«89. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 303, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di euro 369 milioni a decorrere dall'anno 2013.

90. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

91. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzate per le esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.

92. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 5 aprile 1993 n. 103 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012»;

c) *aggiungere la seguente parte consequenziale:*

1) *alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 500;

CS: + 500.

2) *alla Tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma servizi generali formativi eccetera Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285 apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000.

2012:

CP: + 6.000;

CS: + 6.000.

2013:

CP: + 6.000;

CS: + 6.000.

3) *alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

4) *alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

5) *alla Tabella E aggiungere la seguente missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 61 e Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 936 (4.2 - capitolo 7461):*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 1.000;

CS: 1.000.

2012:

CP: 2.000;

CS: 2.000.

6) alla Tabella E aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 323 e 327:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 1.000;

CS: 1.000;

2012:

CP: 1.000;

CS: 1.000.

0. 1. 500. 274.Il Relatore.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, terza voce, sopprimere le parole da a fronte dell'andamento fino a: utilizzate.

0. 1. 500. 271.Moroni.

All'emendamento 1.500, comma 47, elenco 1, sostituire l'ultima voce con le seguenti:

Interventi di carattere sociale: - adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; - interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1;	265
- stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionali dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.	110

0. 1. 500. 267. Cesario.

All'emendamento 1.500, comma 47, elenco 1, sostituire l'ultima voce con le seguenti:

Interventi di carattere sociale: - adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;	25
- interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1;	100
- stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del	250

lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.	
---	--

0. 1. 500. 268. Cesario.

All'emendamento 1.500, comma 47, elenco 1, sostituire l'ultima voce con le seguenti:

Interventi di carattere sociale: - adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; - interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1;	125
- stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.	250

0. 1. 500. 269. Cesario.

All'emendamento 1.500 del Governo, comma 47, all'elenco 1, sostituire la quarta voce con le seguenti:

Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 10

Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1: 100

Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 de 24 dicembre 2007: 265

0. 1. 500. 270.Baretta, Duilio, Vannucci, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, terzo periodo, all'Elenco 1, dopo la terza voce, aggiungere la seguente: Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, con il seguente importo: 25.

Conseguentemente:

a) *al medesimo elenco, ultima voce, sostituire l'importo: 375, con il seguente: 350;*

b) *dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:*

«89. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 303, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di euro 369 milioni a decorrere dall'anno 2013.

90. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

91. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzate per le esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.

92. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 5 aprile 1993 n. 103 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012»;

c) aggiungere la seguente parte consequenziale:

1) *alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 500;

CS: + 500

2) *alla Tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma servizi generali formativi eccetera Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285 apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000.

2012:

CP: + 6.000;

CS: + 6.000.

2013:

CP: + 6.000;

CS: + 6.000.

3) *alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

4) *alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

5) *alla Tabella E aggiungere la seguente missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 61 e Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 936 (4.2 - capitolo 7461):*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 1.000;

CS: 1.000.

2012:

CP: 2.000;

CS: 2.000.

6) *alla Tabella E aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 323 e 327:*

Rifinanziamento:

2011:
 CP: 1.000;
 CS: 1.000;

2012:
 CP: 1.000;
 CS: 1.000.

0. 1. 500. 274. Il Relatore.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), sostituire il comma 47 con il seguente:

47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, come sostituito, per gli anni 2011 e 2012, dall'elenco 1 allegato alla presente legge. Per il fondo per il finanziamento ordinario dell'università si applica quanto previsto dal comma 30.

Elenco 1 sostitutivo, per gli anni 2011 e 2012, dell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (milioni di euro)

INTERVENTO	2011	2012
Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, legge n. 296/2006	300	
Proroga per l'anno 2011 delle detrazioni 55% in materia di efficienza energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	200	
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti.	100	100
Interventi urgenti alluvione Veneto del 31 ottobre 2010	300	
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni: ⁽⁵³⁾ <i>articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;</i> <i>articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24;</i> <i>articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;</i> <i>articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;</i> <i>articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407;</i> <i>articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452;</i> <i>articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72;</i> <i>articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260;</i> <i>legge 31 gennaio 1994, n. 93;</i> <i>legge 21 marzo 2001, n. 73;</i> ⁽⁵²⁾ <i>decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;</i> ⁽⁵³⁾ <i>articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</i> ⁽⁵³⁾ <i>legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004;</i> ⁽⁵³⁾	113	60
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ⁽⁵⁴⁾ articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92;		

<p>articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2; regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.</p>		
TOTALE . .	1.033	160

0. 1. 500. 75. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), sostituire il comma 47 con il seguente:

47. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, come sostituito, per gli anni 2011 e 2012, dall'elenco 1 allegato alla presente legge. Per il fondo per il finanziamento ordinario dell'università si applica quanto previsto dal comma 30.

Elenco 1 sostitutivo, per gli anni 2011 e 2012, dell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (milioni di euro)

INTERVENTO	2011	2012
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	300	
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.	130	
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti.	100	100
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3; proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388	370	
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-	113	60

<p>economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità dei sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni: ⁽⁵³⁾</p> <p>articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379; articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24; articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284; articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282; articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407; articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72; articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260; legge 31 gennaio 1994, n. 93; legge 21 marzo 2001, n. 73;⁽⁵²⁾ decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;⁽⁵²⁾ articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;⁽⁵²⁾ legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004;⁽⁵²⁾ articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;⁽⁵⁴⁾ articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92; articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;</p>		
<p>articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2; regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.</p>		
TOTALE . . .	1.033	160

0. 1. 500. 62. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500, al comma 47, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 84 aggiungere il seguente comma:

84-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.

0. 1. 500. 48.Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, al comma 47, al primo periodo sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.

Conseguentemente al secondo periodo dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere: , per quanto attiene a 400 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal

rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, e per la rimanente quota pari a 800 milioni.

Conseguentemente al terzo periodo dopo le parole: A ciascuna finalità inserire le seguenti: comprese nell'elenco 1.

Conseguentemente dopo il comma 84 inserire il seguente:

84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui al comma 9 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 240. Mariani, Baretta, Fluvi, Lulli, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbröllini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500, al comma 47, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 64 dell'articolo 1, con il seguente:

64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, per il solo anno 2011, lo stanziamento iscritto alla tabella C allegata alla presente legge alla missione «Comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», voce «legge n. 67 del 1987» è incrementato di 100 milioni di euro.

0. 1. 500. 40. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500, al comma 47, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 730 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 19 inserire il seguente:

19-bis. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al quindici per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

0. 1. 500. 94. Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), comma 47, apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo sostituire le parole: «800 milioni» con: «809 milioni»;
- b) al secondo periodo, infine, aggiungere le parole: «e al fine di consentire l'avvio e la realizzazione di interventi straordinari nelle aree territoriali della provincia di Parma colpite dagli eccezionali eventi alluvionali del 16 giugno 2010 per i quali è previsto uno stanziamento di 9 milioni di euro»;
- c) al terzo periodo, dopo le parole: «A ciascuna finalità» inserire: «comprese nell'elenco 1».

Conseguentemente, dopo il comma 84, inserire il seguente:

84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C di cui al comma 9, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 251.Motta.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «805 milioni»;

b) al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nella regione Lombardia, conseguenti agli straordinari eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2010 nel Comune di Asola, previa ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri. Per i predetti interventi la quota di risorse da ripartire è pari a 5 milioni di euro»;

c) al terzo periodo dopo le parole: «A ciascuna finalità» inserire le seguenti: «comprese nell'elenco 1».

Conseguentemente dopo il comma 84 inserire il seguente:

84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui al comma 9 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 185.Marco Carra.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , così come integrate dall'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

0. 1. 500. 146.Fallica, Terranova.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 47 sostituire le parole: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna. Con le seguenti: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella sesta voce dell'elenco l'importo è maggiorato di 120 milioni di euro.

0. 1. 500. 3.Toccafondi, Lupi, Aprea, Saltamartini, Lorenzin, Vignali, Palmieri, Pagano, Germanà, Farina Coscioni, Ciccio, Centemero, Bergamini, Garagnani, Frassinetti, Moles, Mazzoni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d) al comma 47 sostituire le parole: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna. con le seguenti: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro, per le finalità indicate nella sesta voce dell'elenco l'importo non può essere inferiore a 250 milioni di euro.

0. 1. 500. 217.Toccafondi, Lupi.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, sostituire il quarto periodo con il seguente: In parziale deroga alle disposizioni di cui al terzo periodo, per la finalità di cui alla prima voce l'importo può essere maggiorato, rispetto all'anno 2010, di 20 milioni di euro e per la finalità di cui alla sesta voce l'importo non può comunque essere inferiore a 245 milioni di euro.

0. 1. 500. 198.Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, sostituire il quarto periodo con il seguente: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima voce dell'elenco l'importo è maggiorato di 20 milioni di euro e per la sesta voce l'importo è maggiorato di 258 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011.

0. 1. 500. 158.De Pasquale.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47, sostituire le parole: In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna *con le seguenti:* In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità indicate nella prima voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro, per le finalità indicate nella sesta voce dell'elenco l'importo è maggiorato di 120 milioni di euro.

0. 1. 500. 2. Toccafondi, Lupi, Aprea, Saltamartini, Lorenzin, Vignali, Palmieri, Pagano, Germanà, Farina Coscioni, Ciccio, Centemero, Bergamini, Garagnani, Frassinetti, Moles, Mazzoni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 47 al quarto periodo, dopo le parole: indicate nella prima *inserire le seguenti:* , seconda.

0. 1. 500. 190.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroliini.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Al fine di consentire l'ultimazione del risanamento economico e finanziario dell'ente, il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

0. 1. 500. 163.Franzoso.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), *sopprimere il comma 54.*

Conseguentemente sopprimere i commi da 70 a 84.

0. 1. 500. 81.Barbato.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), il comma 54 è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

«69-bis. Per i soggetti che alle date del 31 ottobre 2010, risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 30 giugno 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

69-ter. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al comma 69-bis avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2011».

0. 1. 500. 82. Borghesi, Donadi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 54 con il seguente:

54. All'articolo 11, comma 4-bis.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.850».

0. 1. 500. 89. Borghesi, Cimadoro, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 54 con il seguente:

54. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo a sostegno del lavoro femminile per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 800 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 255. Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.

0. 1. 500. 169. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 54, in fine, aggiungere il seguente periodo:

L'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si applica a tutti gli enti pubblici anche economici e agli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con la conseguente esclusione dall'attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, degli Enti non ricadenti in tale fattispecie.

0. 1. 500. 17. Quartiani, Vannucci, Froner.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 54, inserire il seguente:

54-bis. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.

0. 1. 500. 237. De Micheli, Marchioni.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 55, sostituire le parole: 347,5 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 834 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o

strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

0. 1. 500. 43. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sopprimere il comma 57.

*** 0. 1. 500. 45.** Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sopprimere il comma 57.

*** 0. 1. 500. 7.** Vannucci.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 57 sono inseriti i seguenti:

57-bis. Nelle regioni di cui al comma 57 possono essere istituiti, con provvedimenti regionali, organismi pubblici per l'estinzione dei debiti del servizio sanitario regionale che succedono integralmente a far data dalla loro istituzione, nella titolarità di tutti i debiti e i crediti maturati fino alla data del 31 dicembre 2010 dalle aziende sanitarie locali (AASSLL), dalle aziende ospedaliere (AAOO) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IIRCCS) operanti nel rispettivo territorio.

57-ter. Gli organismi pubblici di cui al comma 57-bis provvedono, anche sulla base degli accertamenti e dei piani di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 alla ricognizione dei debiti e dei crediti suddetti, adottando un piano di rilevazione degli stessi, e un piano di estinzione dei debiti in questione. Il piano di estinzione dei debiti è adottato entro 12 mesi dall'insediamento.

57-quater. I piani di rilevazione e i piani di estinzione sono approvati dai Commissari *ad acta* per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari. I piani suddetti, che divengono esecutivi contestualmente all'approvazione, entro dieci giorni dalla stessa sono notificati ai creditori delle aziende e degli istituti: Dell'avvio delle relative procedure è altresì dato avviso, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'organismo pubblico ed anche a mezzo stampa. Si applica l'articolo 254, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

57-quinquies. Decorsi i termini previsti dall'articolo 254, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono ammesse domande per l'inserimento nel piano di rilevazione, di cui al comma 57-quater e nel successivo piano di estinzione, dei debiti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS al 31 dicembre 2010.

57-sexies. Il piano di estinzione è approvato previa valutazione della correttezza della formazione della massa passiva e della coerenza con i provvedimenti adottati in attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

57-septies. I crediti delle Aziende e degli Istituiti di cui al comma 57-bis maturati fino alla data 31 dicembre 2010, sono indicati in una separata sezione del piano di rilevazione dei debiti e dei crediti e del piano di estinzione dei debiti.

57-octies. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali istitutivi degli organismi pubblici di cui al comma 57-bis:

a) i procedimenti di cognizione, nonché i procedimenti speciali di cui al libro IV del codice procedura civile, aventi ad oggetto i debiti e i crediti di cui al comma 57-bis, nonché i procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui al comma predetto, pendenti in tutti i gradi di giudizio, in cui siano parti le AASSLL, le AAOO, IIRCCS ivi indicati, proseguono esclusivamente nei confronti degli organismi pubblici per l'estinzione dei debiti del servizio sanitario regionale istituiti nelle rispettive regioni e i provvedimenti in essi pronunciati non producono effetti nei confronti delle AASSLL, delle AAOO, e degli IIRCCS che ne erano parti originarie, i quali sono automaticamente estromessi dai procedimenti suddetti;

b) non possono essere intraprese o proseguite azioni, esecutive, aventi ad oggetto i debiti di cui al comma 57-bis, delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS ivi indicati;

c) le procedure esecutive pendenti, relative ai debiti di cui alla lettera b) nelle quali sono scaduti i

termini per l'opposizione giudiziale da parte delle AASSLL, delle AAOO o degli IRCCS ovvero la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte di ufficio dal giudice con inserimento nel piano di rilevazione dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

d) i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali, relativamente ai debiti di cui al comma 57-*bis*, non vincolano le AASSLL, e AAOO, gli IIRCCS e i loro tesoreri, che possono disporre delle somme per i fini delle AASSLL, delle AAOO o degli IIRCCS e (e finalità di legge e le relative procedure esecutive sono dichiarate estinte dal giudice;

e) i debiti di cui al comma 57-*bis*, ivi compresi quelli insoluti a tale data, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

f) nei confronti dei crediti delle AASSLL, delle AAOO e degli IRCCS al 31 dicembre 2010, non sono ammessi sequestri o procedure esecutive; e procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

57-nonies. Al fine della formazione del piano di rilevazione, gli organismi pubblici di cui al comma 57-*bis*, in particolare:

a) acquisiscono dalle AASSLL, dalle AAOO e dagli IRCCS, ove ritenuto necessario, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti che (e prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti richiesti in pagamento sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime AASSLL, dalle AAOO o IIRCCS e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione;

b) sono autorizzati a definire transattivamente le domande inserite nei piani di rilevazione, previa acquisizione della attestazione di cui alla lettera *a)*, nel rispetto, in particolare, dell'articolo 258, commi 3, 4, e 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) previa attestazione di cui alla lettera *a)*, sono autorizzati a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti formati nei confronti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS entro il 31 dicembre 2010. Il debito risultante dall'atto di transazione è inserito nel piano di rilevazione;

d) entro quindici giorni dall'insediamento richiedono ai direttori generali delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS, o ai rispettivi commissari straordinari ove nominati, l'individuazione dei crediti al 31 dicembre 2010 connotati da certezza, liquidità ed esigibilità e di quelli alla stessa data vantati. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, i direttori generali delle Aziende e degli Istituti trasmettono la documentazione inerente alla titolarità dei diritti di credito certi, liquidi ed esigibili e inerente alla titolarità di quelli vantati, nonché la documentazione relativa ai ruoli pregressi emessi dalle Aziende o dagli Istituti e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, e quella relativa ai crediti accertati o derivanti da entrate per le sanzioni irrogate per le quali le Aziende o Istituti hanno omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge.

57-decies. Ad avvenuta approvazione del piano di estinzione dei debiti, gli organismi pubblici a ciò deputati provvedono al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge.

57-undecies. I debiti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS previsti nei piani di rilevazione e di estinzione, di cui al comma da 57-*ter* sono liquidati nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dai trasferimenti dello Stato, degli enti o società dallo stesso partecipati, o delle Regioni, per il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Fanno eccezione i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze delle AASSLL, delle AAOO o degli IIRCCS che sono liquidati per intero.

57-duodecies. Per le parti non espressamente disciplinate dai commi da 57-*bis* a 57-*undecies* si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali dissestati o deficitari di

cui agli articoli da 248 a 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le correlate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

0. 1. 500. 135. Barani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, inserire il seguente:

58-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, mentre, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella C missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Voce Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985 apportare le seguenti modificazioni:

2011:

CP: - 7.000;

CS: - 7.000;

2012:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000;

2013:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

* **0. 1. 500. 50.** Ciccanti, Occhiuto, Naro.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, inserire il seguente:

58-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, mentre, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella C missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Voce Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985 apportare le seguenti modificazioni:

2011:

CP: - 7.000;

CS: - 7.000;

2012:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000;

2013:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

* **0. 1. 500. 148.** Labocchetta.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, inserire il seguente:
58-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, mentre, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è autorizzata ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 84, inserire il seguente:

85. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2011, e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

0. 1. 500. 134. Vannucci.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 58, aggiungere il seguente:

58-bis. Non sono soggetti ad ulteriori verifiche e pertanto non devono essere convocati dall'INPS gli invalidi civili affetti da patologie di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007 recante «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

0. 1. 500. 200. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sopprimere il comma 59.

Conseguentemente, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

84-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

0. 1. 500. 47. Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 61, con il seguente:

61. Nell'anno 2011 ai quotidiani italiani all'estero di cui al comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è rimborsato il 100 per cento della riduzione effettuata ai sensi della lettera d), dell'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

* **0. 1. 500. 58.** Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 61, con il seguente:

61. Nell'anno 2011 ai quotidiani italiani all'estero di cui al comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è rimborsato il 100 per cento della riduzione effettuata ai sensi della lettera d), dell'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

* **0. 1. 500. 143.** De Biasi, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 62, inserire il seguente:

62-bis. I finanziamenti disposti dal comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui alla delibera attuativa CIPE n. 35 del 27 maggio 2005, già prorogati per il biennio 2008-2009

dal comma 1149 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogati per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 84 inserire il seguente:

84-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 239. Sereni, Nicolais.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), sostituire il comma 64 con i seguenti:

64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, per il solo anno 2011, lo stanziamento iscritto alla tabella C allegata alla presente legge alla missione «Comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», voce «legge n. 67 del 1987» è incrementato di 100 milioni di euro.

64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare, limitatamente all'anno 2011, per un importo pari a 100 milioni di euro.

0. 1. 500. 39. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 64, sostituire le parole: 60 milioni, con 150 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 136. Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 64:

a) sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo la parola: 2009 sono aggiunte le seguenti: e 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 137. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 64, le parole: 60 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 139. Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 64, aggiungere il seguente periodo: Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, *dopo la parola: 2009 sono aggiunte le seguenti:* e 2010.

0. 1. 500. 141. Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 64, aggiungere il seguente: 64-*bis*. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 si applicano le disposizioni di carattere fiscale di cui ai commi da 325 a 339 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 154. De Biasi, Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 64, aggiungere il seguente: 64-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185, e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2010. Il relativo limite di spesa è fissato in 30 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Conseguentemente dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente sono ridotte in maniera lineare, per gli anni 2011, 2012 e 2013, per un importo pari a 30 milioni di euro.

0. 1. 500. 42. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 64, aggiungere il seguente: 64-*bis*. Al fine di sostenere e tutelare il settore dello spettacolo il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 156. De Biasi, Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 65, sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

65-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.

0. 1. 500. 52. Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 66 dell'articolo 1, aggiungere i seguenti:

66-bis. È consentita ai comuni, previo rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la cessione pro soluto, a favore della Cassa depositi e prestiti, di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della provincia e della regione di appartenenza. I costi di dette cessioni non possono superare, complessivamente, la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2011.

66-ter. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 80. Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 66, sostituire le parole: avendo rispettato il Patto di stabilità interno nell'ultimo triennio, con le seguenti: non avendo certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.

0. 1. 500. 178. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 66 inserire il seguente:

66-bis. Per i comuni che, con riferimento all'anno precedente, hanno riscosso le somme della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, della tariffa del servizio idrico integrato e della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, di cui rispettivamente agli articoli 238, 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in una misura inferiore all'80 per cento del totale delle somme esigibili, lo Stato provvede in via sussidiaria al pagamento dei servizi svolti dai soggetti gestori. Le somme erogate costituiscono anticipazione dei successivi trasferimenti erariali spettanti ai comuni medesimi, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

0. 1. 500. 138. Barani.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 67, sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2011 con le parole: 96 milioni di euro per il 2011, 66,3 milioni di euro per il 2012 e 66,3 milioni di euro per il 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 67, inserire il seguente:

67-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2011, 66,3

milioni di euro per il 2012 e 66,3 milioni di euro per il 2013.

0. 1. 500. 23. Franzoso, Marinello.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), al comma 67, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 15 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 67, inserire il seguente:

67-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare, per gli anni 2012 e 2013, per un importo pari a 15 milioni di euro.

0. 1. 500. 46. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

69-bis. Al fine di tener conto degli effetti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto dal 31 ottobre 2010, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c), comma 4, articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone quale causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore il non normale svolgimento delle attività di impresa, agli esercenti attività d'impresa e degli esercenti arti e professioni operanti nei territori interessati dai suddetti eventi, gli accertamenti basati sugli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2010-2011.

0. 1. 500. 84. Donadi, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 74, inserire il seguente:

74-bis. Il mancato collegamento in rete degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è punito con le misure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 1. 500. 79. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, aggiungere i seguenti commi:

84-bis. Al fine di assicurare le risorse necessarie al trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature donate nonché alla tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono assegnati, con decreto del Ministero degli affari esteri, 1 milione di euro all'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo».

85. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 44. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), comma 84 aggiungere i seguenti commi:

84-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.

84-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012.

0. 1. 500. 49. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84 inserire il seguente:

84-bis. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

23 febbraio 2000, n. 38, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, l'avanzo annuale viene destinato a:

- a) riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativamente alla citata gestione, nei limiti del 50 per cento delle risorse annualmente originate;
- b) finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle imprese artigiane, nei limiti del 50 per cento delle risorse annualmente originate, garantendo la semplicità delle procedure.

La riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

0. 1. 500. 183. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:

84-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati, mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.

0. 1. 500. 63. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:

84-bis. Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Sicurezza e Difesa fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.

0. 1. 500. 226. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:

84-bis. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 si interpreta nel senso che al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel triennio 2011-2013, è assicurata anche, ai sensi della normativa vigente, la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità di trasferimento e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio (straordinario e presenza qualificata) e con la maturazione di requisiti di anzianità e di merito (omogeneizzazione retributiva, assegno funzionale e incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni).

0. 1. 500. 225. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:

84-bis. L'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Al fine di tenere conto della specificità del relativo Comparto, al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le previsioni di cui all'articolo 9 comma 21».

0. 1. 500. 223. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, lettera d), dopo il comma 84, inserire il seguente:

84-bis. I commi 1, 2 e 12-ter dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che il personale che

accede ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità in base a una disciplina diversa rispetto a quella di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2003, n. 243, non è destinatario del differimento di 12 mesi della decorrenza del trattamento di quiescenza né dell'adeguamento periodico triennale dei requisiti anagrafici occorrenti per il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio.

0. 1. 500. 221. Fallica, Pugliese.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 5, dopo le parole: numero 8-bis aggiungere le seguenti parole: e numero 8-ter, lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole 9 per cento sono sostituite dalle seguenti 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole 8 per cento sono sostituite dalle seguenti 8,5 per cento.

0. 1. 500. 53. Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 5, dopo le parole: numero 8-bis aggiungere le seguenti parole: e numero 8-ter, lettera a).

0. 1. 500. 184. Fluvi, Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 novembre 2010. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

Conseguentemente, è modificata la rubrica aggiungendo dopo la parola IVA le parole e di società semplici.

0. 1. 500. 168. Franzoso.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sopprimere i commi dal 2 al 6.

Conseguentemente all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole 9 per cento sono sostituite dalle seguenti 9,5 per cento;
alla lettera e) le parole 8 per cento sono sostituite dalle seguenti 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

0. 1. 500. 5. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sopprimere i commi dal 2 al 6.

0. 1. 500. 204. Lenzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente a 3,88 per cento, 5,18 per cento e 5,18 per cento.

0. 1. 500. 157. Nannicini, Calvisi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per la provincia le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari rispettivamente, a 3,5 per cento, 5,88 per cento e 5,88 per cento.

0. 1. 500. 160. Nannicini, Calvisi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2011 con le seguenti: per l'anno 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente: all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole 9 per cento sono sostituite dalle seguenti 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole 8 per cento sono sostituite dalle seguenti 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui

al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
0. 1. 500. 9. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, le parole: per l'anno 2011 sono sostituite dalle seguenti: per l'anno 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 207. Lenzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, sostituire le parole da: se la differenza risulta positiva fino alla fine con le seguenti: attualmente vigenti per l'anno 2011.

0. 1. 500. 249. De Micheli, Marchi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il saldo previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, può essere calcolato dagli Enti che ne hanno avuto facoltà tenendo conto delle esclusioni previste dalla legge. In tal caso, la stessa tipologia di entrate è esclusa dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2011.

* **0. 1. 500. 250.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il saldo previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, può essere calcolato dagli Enti che ne hanno avuto facoltà tenendo conto delle esclusioni previste dalla legge. In tal caso, la stessa tipologia di entrate è esclusa dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2011.

* **0. 1. 500. 93.** Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In ogni caso, se il saldo definito per l'anno 2011 dal comma 6 supera l'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008 il saldo da conseguire per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 700.000 abitanti per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008. Per i Comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento. Per le province, se il saldo definito dal comma 6 supera il 6 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore al 6 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

b) al comma 17 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: L'esclusione delle spese opera nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 246. Marchi, De Micheli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In ogni caso, se il saldo definito dal comma 6 supera l'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006/2008 il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006/2008. Per i comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento.

Conseguentemente, l'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: sono ridotti in misura proporzionale i fondi di cui all'allegato 1.

* **0.1. 500. 91.** Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In ogni caso, se il saldo definito dal comma 6 supera l'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006/2008 il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006/2008. Per i comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento.

Conseguentemente, l'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: sono ridotti in misura proporzionale i fondi di cui all'allegato 1.

* **0. 1. 500. 248.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In ogni caso, se il saldo definito dal comma 6 supera il 6 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006/2008, per le Province il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore al 6 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006/2008.

0. 1. 500. 247. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17 del medesimo articolo.

* **0. 1. 500. 11.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17 del medesimo articolo.

* **0. 1. 500. 209.** Lenzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 7 dopo le parole: impegni internazionali aggiungere le seguenti: nonché tenuto conto delle spese per gli interventi necessari in materia di servizi socio assistenziali destinati ai minori.

0. 1. 500. 192. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 8 primo periodo, sopprimere le parole: risorse provenienti dallo stato e le relative.

0. 1. 500. 194. Miotto, Murer, Sbrollini.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: sostenute dalle province e dai comuni *inserire le seguenti:* nonché le risorse proprie, di parte capitale e di parte corrente, di tali enti impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di ripristino nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al primo periodo per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il medesimo articolo 8, comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 243. Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuata ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali del 4 ottobre 2010 e 1° e 2 novembre 2010 come individuati dalle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, impiegate per far fronte all'emergenza calamitosa e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 8-bis.

8-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 242. Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:

«Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di

cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazione dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzate in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al crono programma dei lavori come consentito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

0. 1. 500. 13. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 8 è inserito il seguente: 8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente:

«Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzate in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma dei lavori come consentito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

0. 1. 500. 211. Lenzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, sopprimere i commi 10, 13, 16, 17, 25 e 27.

0. 1. 500. 171. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Le predette riduzioni a Province

e Comuni sono ripartite», sono sostituite le parole da: «secondo criteri» fino a «secondo un criterio proporzionale» con le seguenti: «dal Ministro dell'interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997. n. 244».

0. 1. 500. 197. Rubinato.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Analoga deroga al Patto di Stabilità si applica ai comuni della regione Veneto colpiti dall'alluvione del novembre 2010.

0. 1. 500. 193.Miotto, Murer, Sbröllini.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Toscana individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.

16-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 236. Mariani, Ventura, Fluvi, Lulli, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Calabria individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.

16-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 234. Oliverio, Laratta, Lo Moro, Laganà Fortugno, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Liguria individuate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi del 4 ottobre 2010 e del mese di novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo

di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.

16-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 233. Tullo, Garofani, Melandri, Andrea Orlando, Rossa, Zunino.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Veneto individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 16-bis.

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C di cui alla presente legge sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

0. 1. 500. 238. Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola.

All'emendamento 1.500 del Governo, all'articolo 8, comma 17 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: L'esclusione delle spese opera nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 245. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

All'emendamento 1.500 del Governo, al comma 47, ridurre in maniera proporzionale le somme stanziare per l'anno 2011 per le finalità indicate nell'elenco 1 per un valore complessivo di 70 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al quindici per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010».

0. 1. 500. 96. Cambursano, Barbato, Borghesi.

All'articolo 8, sopprimere il comma 21.

0. 1. 500. 244. De Micheli, Marchi.

All'articolo 8, al comma 29 sostituire le parole: fermo restando con le seguenti: in sostituzione di.
0. 1. 500. 224. Misiani.

All'articolo 8, al comma 29 aggiungere in fine, il seguente periodo: All'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 78/2010, così come convertito dalla legge 122/2010, le parole: «agli anni 2010 e successivi» sono sostituite dalle parole: «agli anni 2011 e successivi».

0. 1. 500. 222. Misiani.

All'articolo 8, al termine del comma 29 aggiungere il seguente periodo: La riduzione dei trasferimenti prevista dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010, così come convertito dalla legge 122/2010, non si applica agli enti che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno per l'anno 2010 a causa dell'esecuzione di contratti sottoscritti prima del 31 maggio 2010.

0. 1. 500. 220. Misiani.

All'articolo 8, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, dopo le parole: «dell'anno precedente.» sono aggiunte le seguenti: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga ai limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

0. 1. 500. 173. Rubinato.

All'articolo 8, dopo il comma 33 aggiungere il seguente comma:

33-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 1 comma 7 decreto-legge 93/08 ed articolo 77-bis comma 30 del decreto-legge 112/08, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1° gennaio 2011 o, se successiva, dall'entrata in vigore la norma sulla cosiddetta «cedolare secca sugli affitti», i Comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini ICI per gli immobili ad uso abitativo beati a canone concertato ai sensi della legge 431/97.

Conseguentemente: all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

0. 1. 500. 18. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 8, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-bis. Alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 comma 48 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
- b) all'articolo 3 comma 51 le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»;
- c) all'articolo 3 comma 52 lettera a) le parole: «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2011».

33-ter. All'articolo 30-bis comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

- alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

33-quater. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

33-quinquies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

33-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

33-septies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 33-quinquies del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

0. 1. 500. 15.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 8, dopo il comma 33 inserire il seguente:

33-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 i proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

0. 1. 500. 98.Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 8, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-bis. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

0. 1. 500. 4.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 8, sostituire il comma 34 con il seguente:

34. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento

esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

0. 1. 500. 235.De Micheli, Marchi.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 4 , comma 4-*quinqüies*, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto infine il seguente periodo: «parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5 mila abitanti possono, ai soli fini del rispetto del Patto di stabilità per il 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 , n. 33».

5-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni fino a 30 mila abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

5-quater. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga a limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turnover* che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42.

b) al comma 7, sopprimere le parole da: in funzione *fino a:* n. 166;

c) sostituire la tabella allegata al comma 7 con la seguente:

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*).

	2011	2012	2013
Bolzano	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Friuli Venezia Giulia	77.216.900	154.433.800	154.433.800
Sardegna	76.689.835	153.379.670	153.379.670
Sicilia	198.581.714	397.163.428	397.163.428
Trentino	4.537.652	9.075.304	9.075.304
Trento	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Valle d'Aosta	24.280.703	48.561.406	48.561.406
Totale RSS	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

0. 1. 500. 273.Il Relatore.

All'articolo 9 (Patto di stabilità interno delle Regioni delle Province autonome) del disegno di legge C. 3778, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 7, le parole: in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle

autonomie speciali comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, *sono soppresse*.
***0. 1. 500. 110.** Froner, Gneccchi, Bressa.

All'articolo 9 (Patto di stabilità interno delle Regioni delle Province autonome) del disegno di legge C. 3778, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 7, le parole: in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, *sono soppresse*.
***0. 1. 500. 90.** Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

La Tabella 1) recante: Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali.

	2011	2012	2013
Bolzano	59.346.598,00	118.693.169,00	118.693.169,00
Friuli Venezia Giulia	77.216.900,00	154.433.800,00	154.433.800,00
Sardegna	76.689.835,00	153.379.670,00	153.379.670,00
Sicilia	198.581.714,00	397.163.428,00	397.163.428,00
Trentino	4.537.652,00	9.075.304,00	9.075.304,00
Trento	59.346.598,00	118.693.196,00	118.693.196,00
Valle d'Aosta	24.280.703,00	48.561.406,00	48.461.406,00
Totale RSS	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

****0. 1. 500. 122.** Froner, Gneccchi, Bressa.

La Tabella 1) recante: Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali è *sostituita dalla seguente:*

TABELLA 1

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali.

	2011	2012	2013
Bolzano	59.346.598,00	118.693.169,00	118.693.169,00
Friuli Venezia Giulia	77.216.900,00	154.433.800,00	154.433.800,00
Sardegna	76.689.835,00	153.379.670,00	153.379.670,00
Sicilia	198.581.714,00	397.163.428,00	397.163.428,00
Trentino	4.537.652,00	9.075.304,00	9.075.304,00
Trento	59.346.598,00	118.693.196,00	118.693.196,00

Valle d'Aosta	24.280.703,00	48.561.406,00	48.461.406,00
Totale RSS	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

****0. 1. 500. 83.** Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 10 nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole: , fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 1-septies per le province ed i comuni della Regione risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata.

*****0. 1. 500. 113.** Froner, Gneccchi, Bressa.

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 10 nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole: , fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 1-septies per le province ed i comuni della Regione risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata.

*****0. 1. 500. 92.** Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, al comma 12 sostituire le parole: le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano,.

******0. 1. 500. 112.** Froner, Gneccchi, Bressa.

All'articolo 9, al comma 12 sostituire le parole: le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano,.

******0. 1. 500. 95.** Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, sopprimere il comma 15.

*******0. 1. 500. 115.** Froner, Gneccchi, Bressa.

All'articolo 9, sopprimere il comma 15.

*******0. 1. 500. 97.** Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, al comma 16 sono soppresse le parole: e Province autonome *nonché le parole:* e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 1. 500. 119. Froner, Gneccchi, Bressa.

All'articolo 9, al comma 16 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 1. 500. 100. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, al comma 17 sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

***0. 1. 500. 117.** Froner, Gneccchi, Bressa.

All'articolo 9, al comma 17 sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

***0. 1. 500. 102.** Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Froner.

All'articolo 9, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

****0. 1. 500. 104.** Brugger, Zeller, Bressa, Froner.

All'articolo 9, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

****0. 1. 500. 120.** Froner, Gneccchi, Bressa.

All'articolo 9, dopo il comma, dopo il comma 26, sono aggiunti i seguenti:

26-bis. Al fine di conseguire la razionalizzazione del quadro finanziario regionale in attuazione degli obblighi connessi al Patto di Stabilità interno, in concomitanza con l'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 agosto 2009, n. 42, i Presidenti di Regione, nella qualità di Commissari *ad acta*, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiornano i piani di stabilizzazione finanziaria ivi previsti fino al 30 giugno 2012, conformandone le previsioni a quanto stabilito dalle disposizioni dei suddetti decreti legislativi. L'attuazione degli atti indicati nei piani è completata entro il 31 dicembre 2012.

26-ter. Le Regioni che, in coerenza con gli obiettivi del Piano di Stabilizzazione finanziaria, abbiano garantito il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 21, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere anche per l'anno 2010 alla distribuzione del salario accessorio destinato alla produttività del personale, nei limiti delle somme utilizzate nell'anno precedente.

0. 1. 500. 140. Barani.

All'emendamento 1.500 del Governo dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Rapporti finanziari con la Regione autonoma Sardegna).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha modificato l'articolo 8 dello Statuto della Regione Sardegna, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, al fine di rendere disponibili le risorse atte a garantire il soddisfacimento del fabbisogno regionale 2011 derivante dall'entrata a regime nel 2010 del nuovo sistema finanziario della regione, le risorse ad essa spettanti in sede di riparto del Fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle Regioni a statuto speciale, iscritto nel programma 2.3 (3.5) - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate per l'anno 2011 di 500 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011.

0. 1. 500. 37. Cicu.

All'articolo 10, sopprimere i commi 2 e 5.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

0. 1. 500. 1. Strizzolo, Maran, Rosato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI TAB. 2.70 E TAB. 2.71 DEL GOVERNO

All'emendamento Tab. 2.70, aggiungere:

nella parte consequenziale, alla tabella 2, missione Fondi da ripartire programma 25.2 - Fondi di riserva e speciale *sostituire gli importi con i seguenti:*

2011:

CP: - 104.000.000;

CS: - 104.000.000;

2012:

CP: - 104.000.000;

CS: - 104.000.000;

2013:

CP: - 104.100.000;

CS: - 104.100.000.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere le seguenti parole: Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, Missione 1 Italia in europa e nel mondo Programma 19. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese.

2011:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2012:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2013:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

0. Tab. 2. 70. 1. Lo Presti, Di Biagio, Moroni.

All'emendamento Tab. 2.70, aggiungere:

alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, Unità di voto 1.1.9 - Imposte sui generi di Monopolio, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

Conseguentemente, le riduzioni della Missione 25, Programma 25.2, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono sostituite dalle seguenti: Missione 25 - Fondi da ripartire - Programma 25.2 - Fondi di riserva e speciali

2011:
CP: - 184.000.000;
CS: - 184.000.000;

2012:
CP: - 184.000.000;
CS: - 184.000.000;

2013:
CP: - 199.000.000;
CS: - 199.000.000.

0. Tab. 2. 70. 2. Lo Presti, Moroni, Di Biagio.

Pag. 125

Alla tabella 2,

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1. - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2012:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2013:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente:

alla medesima tabella, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.1 - Organi costituzionali:

2013:
CP: + 15.100.000;
CS: + 15.100.000.

alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2012:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2013:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 25.2 - Fondi di riserva e speciali:

2011:
CP: - 94.000.000;
CS: - 94.000.000;

2012:
CP: - 94.000.000;
CS: - 94.000.000;

2013:
CP: - 109.100.000;
CS: - 109.100.000.

alla tabella 9 stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.10 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino:

2011:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000;

2012:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000;

2013:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000.

alla tabella 9, stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione Ricerca e innovazione, programma 2.1 - Ricerca in materia ambientale:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

alla tabella 14, stato di previsione del Ministro della salute missione Ricerca e innovazione, programma 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica:

2011:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000;

2012:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000;

2013:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.

Tab. 2. 70.Il Governo.

All'emendamento Tab. 2.71, alla voce Allo stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni, aggiungere: missione 33 - fondi da ripartire - Programma 33.1 - fondi da assegnare:

2011:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2012:
CP: -;
CS: -;

2013:
CP: -;
CS: -.

Di conseguenza alla voce *Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni*, in corrispondenza dell'anno 2011, sostituire l'importo «-374.000.000», ovunque ricorra, con il seguente: «-424.000.000».

0. Tab. 2. 71. 1. Franzoso.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritto alla mobilità, programma 9.1. Sostegno allo sviluppo del trasporto apportare le seguenti variazioni:

2012:
CP: + 346.000.000;
CS: + 346.000.000;

2013:
CP: + 346.000.000;
CS: + 346.000.000.

alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 25.2 - Fondi di riserva speciali apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 374.000.000;
CS: - 374.000.000;

2012:
CP: - 346.000.000;
CS: - 346.000.000;

2013:
CP: - 346.000.000;
CS: - 346.000.000.

Conseguentemente:

alla tabella 8, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.3 - Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 344.000.000;
CS: + 344.000.000.

alla tabella 11, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Tab. 2. 71.Il Governo.